REGOLAMENTO (CEE) N. 823/68 DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 1968

che determina i gruppi dei prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], in particolare l'articolo 14, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che conviene suddividere in gruppi i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a) 2, e lettera da b) a g), del regolamento (CEE) n. 804/68 in modo che ogni gruppo sia composto di prodotti che presentino, dal punto di vista del regime degli scambi, caratteristiche sufficientemente paragonabili; che bisogna designare quale prodotto pilota, il prodotto più rappresentativo del suo gruppo;

considerando che è tuttavia necessario prevedere disposizioni speciali relative al calcolo del prelievo per i prodotti assimilati per i quali il prelievo calcolato per il prodotto pilota non corrisponderebbe alla differenza esistente tra i prezzi di tali prodotti nel commercio internazionale e sul mercato della Comunità;

considerando che per quanto concerne i prodotti in piccoli imballaggi il prelievo deve essere calcolato prendendo in considerazione, oltre alla differenza di prezzo esistente per il prodotto stesso, un elemento forfettario destinato ad assicurare una protezione dell'industria trasformatrice nella Comunità;

considerando che per quanto concerne i prodotti contenenti zucchero, il prelievo deve comprendere un elemento, che in modo forfettario, rappresenti il valore dello zucchero che è entrato nella sua composizione; che in questo caso è necessario derivare l'elemento lattiero-caseario dal prelievo applicabile a tali prodotti avvalendosi di un coefficiente che rappresenti il rapporto in peso tra i componenti lattiero-caseari e il prodotto stesso;

considerando che per quanto concerne le polveri aventi un tenore in materie grasse superiore all'1,5 % è opportuno calcolare il prelievo o, se si tratta di prodotti composti o di prodotti in piccoli imballaggi, l'elemento lattiero-caseario del prelievo, sulla base del tenore in materie grasse del prodotto pilota, nel caso in cui il loro tenore in materie grasse sia superiore a quello del prodotto pilota; che è risultato necessario in questo ultimo caso calcolare il prelievo o l'elemento lattiero-caseario del prelievo, basandosi su un tenore forfettario corrispondente a quello dei prodotti commercializzati;

considerando che i componenti più abituali degli alimenti composti ed i più determinanti per la formazione dei loro prezzi sono, da un lato, i prodotti cerealicoli e, dall'altro, i prodotti lattiero-caseari; che è quindi opportuno prevedere disposizioni volte a consentire il calcolo del prelievo applicabile a tali alimenti in funzione del loro tenore in amido e del loro tenore in prodotti lattiero-caseari; che sembra tuttavia possibile il non prendere in considerazione un tenore in amido che non superi il 10 %; che questo sistema di calcolo comporta la ripartizione degli alimenti in voci tariffarie in base ai tenori di cui sopra e la presa in considerazione per ogni voce tariffaria di un tenore in amido e di un tenore in prodotti lattiero-caseari fissati forfettariamente; che conviene fissare a tal fine, il tenore più piccolo possibile in amido e in compenso il tenore più grande possibile in prodotti lattiero-caseari; che infatti i componenti lattiero-caseari hanno un'influenza sensibilmente maggiore sulla costituzione del prezzo di costo di quanto non lo abbiano i componenti cerealicoli; che l'elemento cerealicolo del prelievo può essere derivato, in funzione del tenore in amido stabilito, dal prelievo medio applicabile al granturco, dato che tale prodotto è il più comunemente utilizzato nella fabbricazione degli alimenti composti; che il componente lattiero-caseario più abituale degli alimenti composti è il latte scremato in polvere; che è quindi opportuno stabilire il prelievo applicabile a tale prodotto per il calcolo dell'elemento lattiero-caseario del prelievo; che il prelievo applicabile agli alimenti composti deve comportare un elemento fisso destinato ad assicurare la protezione dell'industria trasformatrice e che tale elemento potrebbe compensare il divario esistente tra i prezzi nella Comunità e sui mercati mondiali di prodotti diversi dai cereali e dai prodotti lattiero-caseari che possono essere contenuti negli alimenti composti;

---

[1] GU n. 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

considerando che per quanto concerne i formaggi fusi diversi da quelli fabbricati a base di Emmental, di Gruyère o di Appenzell, è opportuno stabilire, per gli stessi motivi di quelli attualmente validi, un sistema di derivazione del prelievo identico a quello fino ad oggi applicato per tali prodotti; che questo sistema comporta essenzialmente la presa in considerazione, quale elemento di calcolo, dei prelievi applicabili al burro e al prodotto pilota del gruppo n. 11; che è risultato che, in seguito ad una modifica del procedimento di fabbricazione di tali prodotti e ad un'evoluzione della domanda verso un prodotto di un tenore in materie grasse più elevato, le percentuali fino ad ora stabilite per questa derivazione non permettono in ogni caso di realizzare gli obiettivi del regime dei prelievi; che è quindi necessario fissarli a livelli più appropriati;

considerando che la quantità delle materie prime lattiero-caseari richieste nella fabbricazione dei formaggi freschi e dei latticini è inferiore a quella necessaria alla fabbricazione del prodotto pilota del gruppo; che è quindi necessario applicare a questi primi prodotti un prelievo derivato da quello del prodotto pilota, moltiplicando il prelievo di quest'ultimo per un coefficiente che esprima il rapporto complessivo delle quantità di cui sopra;

considerando che per quanto concerne taluni tipi di latte freschi, conservati o concentrati, aventi un elevato tenore in materie grasse, il prelievo può essere calcolato basandosi sul prelievo applicabile al burro e utilizzando coefficienti che rappresentino forfettariamente il rapporto dei tenori in materie grasse; che uguale trattamento può essere riservato al burro diverso da quello appartenente alla sottovoce del prodotto pilota;

considerando che data la loro composizione e in particolare il loro tenore in materie grasse molto elevato, alcuni prodotti appartenenti alla sottovoce 04.04 E II, potrebbero essere utilizzati, dopo la loro importazione nella Comunità, come prodotto di base che si sostituisce al burro per la fabbricazione di altre merci; che è quindi necessario stabilire il prelievo a un livello tale che la possibilità di smaltimento del burro prodotto nella Comunità e utilizzato nella fabbricazione di tali altre merci non sia ridotta dall'importazione dei prodotti in causa;

considerando che il prelievo applicabile all'importazione dei diversi tipi di latte speciale detti «per l'alimentazione dei lattanti», del formaggio Havarti nonché dei formaggi fusi fabbricati con Emmental, Gruyère o Appenzell deve essere calcolato in osservanza degli impegni della Comunità in questo campo; che è necessario prevedere, a questo scopo, regole precise,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I gruppi di prodotti di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 804/68 ed il prodotto pilota relativo a ciascun gruppo sono determinati nell'allegato I.

2. Le designazioni tariffarie di cui al presente regolamento sono quelle menzionate nell'allegato II.

Articolo 2

Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto facente parte del gruppo n. 2 è uguale

1. se appartiene alla sottovoce 04.02 A II a) 1, alla somma degli elementi seguenti:
   a) un elemento pari al prelievo del prodotto pilota,
   b) un elemento pari a 6 unità di conto;
2. se appartiene alla sottovoce 04.02 B I b) 1 aa), alla somma degli elementi seguenti:
   a) un elemento calcolato in conformità del punto 3, lettera a),
   b) un elemento pari a 6 unità di conto,
   c) un elemento destinato a tener conto della quantità di zucchero aggiunto;
3. se appartiene alla sottovoce 04.02 B I b) 2 aa), alla somma degli elementi seguenti:
   a) un elemento pari al prelievo del prodotto pilota, moltiplicato per il coefficiente che esprime il rapporto in peso tra il latte in polvere contenuto nel prodotto ed il prodotto stesso,
   b) un elemento destinato a tener conto della quantità di zucchero aggiunto;
4. se appartiene alla sottovoce ex 23.07 B, alla somma degli elementi seguenti:
   a) un elemento che sia applicabile soltanto nel caso in cui il tenore in amido del prodotto in causa superi il 10 % e che sia pari alla media dei prelievi per 100 chilogrammi di granturco moltiplicata per il coefficiente
      — 0,16 per i prodotti della sottovoce 23.07 B I b) 3,

— 0,50 per i prodotti della sottovoce 23.07 B I c) 3,

La media dei prelievi per 100 chilogrammi di granturco è pari alla media dei prelievi calcolata per i primi 25 giorni del mese che precede quello dell'importazione, corretta, se del caso, in funzione del prezzo di entrata valido durante il mese dell'importazione;

b) un elemento pari al prelievo del prodotto pilota del gruppo n. 2 moltiplicato per il coefficiente

— 0,75 per i prodotti della sottovoce 23.07 B I a) 3,

— 0,98 per i prodotti delle sottovoci 23.07 B I a) 4 e 23.07 B II,

— 0,90 per i prodotti della sottovoce 23.07 B I b) 3,

— 0,70 per i prodotti della sottovoce 23.07 B I c) 3,

c) un elemento pari a 2 unità di conto.

Articolo 3

Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto facente parte del gruppo n. 3 è uguale,

1. se appartiene alla sottovoce 04.02 A II a) 2, alla somma degli elementi seguenti:

   a) un elemento pari al prelievo del prodotto pilota,

   b) un elemento pari a 6 unità di conto;

2. se appartiene alla sottovoce 04.02 A II a) 3, alla somma degli elementi seguenti:

   a) un elemento pari al prelievo calcolato in conformità del punto 4,

   b) un elemento pari a 6 unità di conto;

3. se appartiene alla sottovoce 04.02 A II a) 4, alla somma degli elementi seguenti:

   a) un elemento pari al prelievo calcolato in conformità del punto 5,

   b) un elemento pari a 6 unità di conto;

4. se appartiene alla sottovoce 04.02 A II b) 3, alla somma degli elementi seguenti:

   a) un elemento pari al prelievo del prodotto pilota,

   b) un elemento pari a 2 unità di conto;

5. se appartiene alla sottovoce 04.02 A II b) 4, alla somma degli elementi seguenti:

   a) un elemento pari al prelievo del prodotto pilota,

   b) un elemento fissato prendendo in considerazione il valore più elevato, rispetto a quello del prodotto pilota, di un prodotto appartenente a detta sottovoce, avente un tenore in peso di materie grasse del 45 %, oppure avente un tenore superiore al 45 %, se è stato costatato che sono commercializzati prodotti di quest'ultimo tenore;

6. se appartiene alla

   — sottovoce 04.02 B I a) 1, a 29 unità di conto,

   — sottovoce 04.02 B I a) 2, a 33 unità di conto,

   — sottovoce 04.02 B I a) 3, a 36 unità di conto,

   — sottovoce 04.02 B I a) 4, a 38 unità di conto;

7. se appartiene alla sottovoce 04.02 B I b) 1 bb), alla somma degli elementi seguenti;

   a) un elemento calcolato in conformità del punto 9, lettera a),

   b) un elemento pari a 6 unità di conto,

   c) un elemento destinato a tener conto della quantità di zucchero aggiunto;

8. se appartiene alla sottovoce 04.02 B I b) 1 cc), alla somma degli elementi seguenti:

   a) un elemento calcolato in conformità del punto 10, lettera a),

   b) un elemento pari a 6 unità di conto,

   c) un elemento destinato a tener conto della quantità di zucchero aggiunto;

9. se appartiene alla sottovoce 04.02 B I b) 2 bb), alla somma degli elementi seguenti:

   a) un elemento pari al prelievo del prodotto pilota, moltiplicato per il coefficiente che esprime il rapporto in peso tra il latte in polvere contenuto nel prodotto ed il prodotto stesso,

   b) un elemento destinato a tener conto della quantità di zucchero aggiunto;

10. se appartiene alla sottovoce 04.02 B I b) 2 cc), alla somma degli elementi seguenti:

    a) un elemento pari al prelievo calcolato in conformità del punto 5, moltiplicato per il coefficiente che esprime il rapporto in peso tra il latte in polvere contenuto nel prodotto ed il prodotto stesso,

    b) un elemento destinato a tener conto della quantità di zucchero aggiunto.

Articolo 4

Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto facente parte del gruppo n. 4 e appartenente alla sottovoce 04.02 A III a) 2, è uguale al prelievo del prodotto pilota moltiplicato per il coefficiente 1,35.

Articolo 5

Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto facente parte del gruppo n. 6 è uguale,

1. se appartiene alla sottovoce 04.01 B I, al prelievo del prodotto pilota moltiplicato per il coefficiente 0,26;

2. se appartiene alla sottovoce 04.01 B II oppure alla sottovoce 04.02 A III b) 1, al prelievo del prodotto pilota moltiplicato per il coefficiente 0,55;

3. se appartiene alla sottovoce 04.01 B III, al prelievo del prodotto pilota moltiplicato per il coefficiente 0,85;

4. se appartiene alla sottovoce 04.02 B II b) 1, alla somma degli elementi seguenti:

    a) un elemento pari al prelievo calcolato in conformità del punto 2, moltiplicato per il coefficiente che esprime il rapporto in peso tra i componenti lattici contenuti nel prodotto ed il prodotto stesso,

    b) un elemento destinato a tener conto della quantità di zucchero aggiunto;

5. se appartiene alla sottovoce 04.02 B II b) 2, alla somma degli elementi seguenti:

    a) un elemento pari al prelievo calcolato in conformità del punto 3, moltiplicato per il coefficiente che esprime il rapporto in peso tra i componenti lattici contenuti nel prodotto ed il prodotto stesso,

    b) un elemento destinato a tener conto della quantità di zucchero aggiunto;

6. se appartiene alla sottovoce 04.03 B, al prelievo del prodotto pilota moltiplicato per il coefficiente 1,22.

Articolo 6

Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto facente parte del gruppo n. 7 è uguale,

se appartiene alla sottovoce 04.04 A I a) 1 oppure 04.04 A I b) 1 aa), a 15 unità di conto,

se appartiene alla sottovoce 04.04 D I a), a 30 unità di conto,

se appartiene alla sottovoce 04.04 D I b), a 31 unità di conto,

se appartiene alla sottovoce 04.04 D I c), a 35 unità di conto.

Articolo 7

Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto facente parte del gruppo n. 11 è uguale,

1. se appartiene alla sottovoce 04.04 D II a) 1, alla somma degli elementi seguenti:

    a) un elemento pari all'80 % del prelievo del prodotto pilota del gruppo n. 11,

    b) un elemento pari al 5 % del prelievo del prodotto pilota del gruppo n. 6,

    c) un elemento pari a 10 unità di conto;

2. se appartiene alla sottovoce 04.04 D II a) 2, alla somma degli elementi seguenti:

    a) un elemento pari al 60 % del prelievo del prodotto pilota del gruppo n. 11,

    b) un elemento pari al 24 % del prelievo del prodotto pilota del gruppo n. 6,

    c) un elemento pari a 10 unità di conto;

3. se appartiene alla sottovoce 04.04 D II b), alla somma degli elementi seguenti:

    a) un elemento pari al prelievo calcolato conformemente al punto 2,

    b) un elemento pari a 80 unità di conto;

4. se appartiene alla sottovoce 04.04 E I c), al 75 % del prelievo del prodotto pilota;

5. se appartiene alla sottovoce 04.04 E II, alla somma degli elementi seguenti:

   a) un elemento pari al prelievo del prodotto pilota del gruppo n. 11,

   b) un elemento pari a 80 unità di conto;

Articolo 8

Nei confronti dei paesi terzi per i quali è stato costatato che all'importazione nella Comunità il prezzo praticato per i prodotti facenti parte del gruppo n. 11 e appartenenti alla sottovoce 04.04 E I b) 2, originari ed in provenienza dal loro territorio, non è inferiore a 85 unità di conto per 100 chilogrammi, il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto è uguale al prezzo d'entrata diminuito di 85 unità di conto.

Articolo 9

Fintantoché si costati che all'importazione nella Comunità il prezzo di un prodotto assimilato per il quale il prelievo non è uguale a quello applicabile al rispettivo prodotto pilota è sensibilmente inferiore al prezzo che è considerato in rapporto normale con il prezzo del prodotto pilota, il prelievo è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) un elemento pari all'importo che risulta da quelle delle disposizioni degli articoli da 2 a 7 che sono applicabili al prodotto assimilato in causa,

b) un elemento supplementare fissato ad un livello che permetta di ristabilire, tenuto conto della composizione e delle qualità dei prodotti assimilati, il rapporto normale dei prezzi all'importazione nella Comunità.

Articolo 10

L'elemento destinato a tener conto della quantità di zucchero aggiunto è pari alla media aritmetica dei prelievi applicabili a 50 chilogrammi di zucchero bianco durante i primi venti giorni del mese che precede quello durante il quale il prelievo per il prodotto in causa è applicabile.

Articolo 11

1. Il tenore in prodotti lattiero-caseari dei prodotti appartenenti alla sottovoce ex 23.07 B viene determinato applicando il coefficiente 2 al tenore in lattosio, per 100 chilogrammi del prodotto in causa.

2. I metodi da utilizzare per determinare il tenore in amido dei prodotti appartenenti alla sottovoce ex 23.07 B sono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE [1].

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 29 luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addí 28 giugno 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. FAURE

---

[1] GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

ALLEGATO I

N. del gruppo	Gruppi di prodotti conformemente alla nomenclatura che figura nell'allegato II	Prodotto pilota per ognuno dei gruppi di prodotti
1	04.02 A I	Siero di latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore, in peso, d'acqua inferiore o uguale al 5 %, in imballaggi normalmente utilizzati nel commercio di contenuto netto di 25 kg o piú
2	04.02 A II a) 1 04.02 A II b) 1 04.02 B I b) 1 aa) 04.02 B I b) 2 aa) ex 23.07 B	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % ed avente tenore, in peso, d'acqua inferiore al 5 %, in imballaggi normalmente utilizzati nel commercio di contenuto netto di 25 kg o piú
3	04.02 A II a) 2 04.02 A II a) 3 04.02 A II a) 4 04.02 A II b) 2 04.02 A II b) 3 04.02 A II b) 4 04.02 B I a) 04.02 B I b) 1 bb) 04.02 B I b) 1 cc) 04.02 B I b) 2 bb) 04.02 B I b) 2 cc)	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore, in peso, di materie grasse del 26 % ed avente tenore, in peso, d'acqua inferiore al 5 %, in imballaggi normalmente utilizzati nel commercio di contenuto netto di 25 kg o piú
4	04.02 A III a)	Latte concentrato, avente tenore, in peso, di materie grasse del 7,5 % ed avente tenore, in peso, di sostanza secca uguale al 25 %, in casse o cartoni di 96 scatole di contenuto netto di 170 g
5	04.02 B II a)	Latte concentrato, con aggiunta di zuccheri, avente tenore, in pes, di materie grasse del 9 % ed avente tenore, in peso, di sostanza secca lattica uguale al 31 %, in casse o cartoni di 48 scatole di contenuto netto di 397 g
6	04.01 B 04.02 A III b) 04.02 B II b) 04.03	Burro avente tenore, in peso, di materie grasse dell'82 %, in imballaggi normalmente utilizzati nel commercio di contenuto netto di 25 kg o piú
7	04.04 A 04.04 D I	Emmental, in forme intere, di una maturazione da 3 a 4 mesi, avente tenore in materie grasse del 45 %, in peso, della sostanza secca, senza imballaggio
8	04.04 C	Formaggio a pasta erborinata, in forma intera, avente tenore in materie grasse del 45 %, in peso, della sostanza secca, in imballaggi normalmente utilizzati nel commercio
9	04.04 E I a) 04.04 B	Parmigiano-Reggiano, in forme intere, di una maturazione di 18 mesi, avente tenore in materie grasse del 32 %, in peso, della sostanza secca, senza imballaggio
10	04.04 E I b) 1	Cheddar, in forme intere, di una maturazione di 3 mesi, avente tenore in materie grasse del 50 %, in peso, della sostanza secca e avente un tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 57 %, senza imballaggio
11	04.04 D II 04.04 E I b) 2 04.04 E I b) 3 04.04 E I c) 04.04 E II	Formaggio, in forme intere, di una maturazione da 6 a 8 settimane, avente tenore in materie grasse del 45 %, in peso, della sostanza secca, senza imballaggio
12	17.02 A II 17.05 A	Lattosio avente tenore, in peso, di prodotto puro del 98,5 % in imballaggi normalmente utilizzati nel commercio

ALLEGATO II

N della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
04.01	**Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:**
	B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:
	I. superiore al 6 % e inferiore o uguale al 20 %
	II. superiore al 20 % e inferiore o uguale al 45 %
	III. superiore al 45 %
04.02	**Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:**
	A. senza aggiunta di zuccheri:
	I. Siero di latte
	II. Latte e crema di latte, in polvere:
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:
	1. inferiore o uguale all'1,5 %
	2. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %
	3. superiore al 27 % ed inferiore o uguale al 29 %
	4. superiore al 29 %
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:
	1 inferiore o uguale all'1,5 %
	2. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %
	3. superiore al 27 % ed inferiore o uguale al 29 %
	4. superiore al 29 %
	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere:
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:
	1. inferiore o uguale all'8 %
	2. superiore all'8 % ed inferiore o uguale all'11 %
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:
	1. inferiore o uguale al 45 %
	2. superiore al 45 %
	B. con aggiunta di zuccheri:
	I. Latte e crema di latte, in polvere:
	a) Latte speciale, detto «per l'alimentazione dei lattanti» (1), in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (2):
	1. superiore al 10 % ed inferiore o uguale all'11 %
	2. superiore al 14,5 % ed inferiore o uguale al 15,5 %
	3. superiore al 17 % ed inferiore o uguale al 18 %
	4. superiore al 23 % ed inferiore o uguale al 24 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
04.02 (segue)	b) altri:
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:
	aa) inferiore o uguale all'1,5 % (3)
	bb) superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 % (3)
	cc) superiore al 27 % (3)
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:
	aa) inferiore o uguale all'1,5 % (3)
	bb) superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 % (3)
	cc) superiore al 27 % (3)
	II. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere:
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 9,5 %
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:
	1. inferiore o uguale al 45 % (3)
	2. superiore al 45 % (3)
04.03	**Burro:**
	A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'84 %
	B. altro
04.04	**Formaggi e latticini:**
	A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell:
	I. aventi un tenore minimo di materie grasse del 45 % in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi (2):
	a) in forme standard (4) e di un valore franco frontiera (5) per 100 kg peso netto:
	1. uguale o superiore a 117 u.c. ed inferiore a 141,75 u.c.
	2. uguale o superiore a 141,75 u.c.
	b) in pezzi condizionati sotto vuoto:
	1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto:
	aa) uguale o superiore a 1 kg e inferiore o uguale a 5 kg e di un valore franco frontiera (5) uguale o superiore a 137 u.c. e inferiore a 170 u.c. per 100 kg peso netto
	bb) uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera (5) uguale o superiore a 170 u.c. per 100 kg peso netto
	2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g (6) e di un valore franco frontiera (5) uguale o superiore a 190 u.c. per 100 kg peso netto
	II. altri

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
04.04 (segue)	B. Formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (2)
	C. Formaggi a pasta erborinata
	D. Formaggi fusi:
	I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (7), di un valore franco frontiera (5) uguale o superiore a 120 u.c. per 100 kg peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca (2):
	a) superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per il totale delle porzioni o delle fette
	b) superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per i $^5/_6$ del totale delle porzioni o delle fette e non superiore al 56 % per il 6° restante
	c) superiore al 48 % ed inferiore o uguale al 56 % per il totale delle porzioni o delle fette
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:
	a) inferiore o uguale al 36 % e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:
	1. inferiore o uguale al 46 %
	2. superiore al 46 %
	b) superiore al 36 %
	E. non nominati:
	I. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 36 % ed aventi un tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:
	a) inferiore o uguale al 47 %
	b) superiore al 47 % ed inferiore o uguale al 72 %
	1. Cheddar, Chester
	2. Tilsit, Havarti (2)
	3. altri
	c) superiore al 72 %, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 125 g
	II. altri
17.02	**Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:**
	A. Lattosio e sciroppo di lattosio:
	II. altri (diversi da quelli contenenti in peso, allo stato secco, il 99 % o più di prodotto puro)
17.05	**Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o colorati (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:**
	A. Lattosio e sciroppo di lattosio

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
23.07	**Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori condimenti, ecc.):**
	ex B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, glucosio e sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B, prodotti contenenti amido e prodotti lattiero-caseari (8):
	I. contenenti amido o glucosio o sciroppo di glucosio aventi tenore, in peso, di amido:
	a) inferiore o uguale al 10 %:
	1. .....
	2. .....
	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 % e inferiore al 75 %
	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 75 %
	b) superiore al 10 % e inferiore o uguale al 30 %:
	1 .....
	2 .....
	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 %
	c) superiore al 30 %:
	1 .....
	2 .....
	3. aventi tenore, in peso di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 %
	II. non contenenti né amido, né glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari

(1) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto «per l'alimentazione dei lattanti» si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(2) L'ammissione nella presente sottovoce è subordinata alle condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti.

(3) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(4) Sono considerate forme standard quelle aventi i seguenti pesi netti:

— Emmental	da 60 kg a 130 kg inclusi
— Gruyère e Sbrinz	da 20 kg a 45 kg inclusi
— Bergkäse	da 20 kg a 60 kg inclusi
— Appenzell	da 6 kg a 8 kg inclusi.

(5) È considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del paese esportatore o il prezzo fob del paese esportatore, tali prezzi essendo aumentati di un importo forfettario da determinare, pari alle spese di consegna fino al territorio doganale della Comunità.

(6) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti in oggetto sul cui imballaggio siano riportate almeno le indicazioni seguenti:

— la denominazione del formaggio,
— il tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca,
— l'imballatore responsabile,
— il paese d'origine del formaggio.

(7) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi condizionati (in scatole o in fette) destinati alla vendita al minuto, si intendono quelli della specie, presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle forme seguenti:

a) in scatole circolari o semicircolari contenenti:
— almeno 3 e al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto complessivo di 250 g
ovvero
— una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 g;

b) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto complessivo sia compreso tra 450 g e 1.000 g;

c) in fette isolatamente imballate in fogli di alluminio e di un peso netto unitario non superiore a 30 g.

(8) Ai sensi della sottovoce ex 23.07 B, sono considerati prodotti lattiero-caseari i prodotti appartenenti alle voci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e alle sottovoci 17.02 A e 17.05 A.